

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sez. XVII

In persona del Giudice **Dr. Tommaso Marvasi** ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n.72168 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017 vertente

TRA

[REDACTED]
elett.te domiciliata in Roma via F. Michellini Tocci n.50, presso lo studio degli avv.ti [REDACTED] che la rappresentano e difendono unitamente all'avv. [REDACTED] del foro di Bologna per procura alle liti in calce del ricorso introduttivo,

RICORRENTE

E

[REDACTED]
elett.te domiciliato in Roma, via Angelo Secchi n.9, presso lo studio del prof. avv. Attilio Zimatore che lo rapp.ta e difende unitamente agli avv.ti prof. Romano Vaccarella e prof. Sergio Scicchitano per procura in calce all'originale notificato del ricorso introduttivo,

RESISTENTE

NONCHE'

[REDACTED]
elett.te domiciliato in Roma, via Angelo Secchi n.9, presso lo studio del prof. avv. Attilio Zimatore che lo rapp.ta e difende unitamente agli avv.ti prof. Romano Vaccarella, prof. Sergio Scicchitano e prof. Alberto Gamberini per procura in calce all'originale notificato del ricorso introduttivo,

RESISTENTE

NONCHE'

[REDACTED]
elett.te domiciliato in Roma, via Angelo Secchi n.9, presso lo studio del prof. avv. Attilio Zimatore che lo rapp.ta e difende unitamente agli avv.ti Nicola Bruno, prof. Romano Vaccarella e prof. Sergio Scicchitano per procura in calce all'originale notificato del ricorso introduttivo,

RESISTENTE

NONCHE'

[REDACTED]
elett.te domiciliati in Roma, via Angelo Secchi n.9, presso lo studio del prof. avv. Attilio Zimatore che li rapp.ta e difende unitamente agli avv.ti prof. Romano Vaccarella

e prof. Sergio Scicchitano per procura in calce ai rispettivi originali notificati del ricorso introduttivo,

RESISTENTI

NONCHE'

[REDACTED]
elett.te dom.to in Roma, via Flaminia Vecchia n.670 presso lo studio dell'avv. Prof Oberdan Tommaso Scozzafava che lo rapp.ta e difende per procura in calce all'originale notificato del ricorso introduttivo,

RESISTENTE

E

RESISTENTE CONTUMACE

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 6.11.2017 la [REDACTED] (di seguito anche [REDACTED]) ha evocato in giudizio, in relazione ad un arbitrato svoltosi tra la stessa ricorrente e [REDACTED], gli arbitri avv.ti [REDACTED] [REDACTED] nonché [REDACTED] e i signori [REDACTED] [REDACTED] quali eredi dell'altro arbitro [REDACTED] nonché i segretari del medesimo Collegio arbitrale, signor [REDACTED]. La ricorrente [REDACTED] ha dedotto che il giudizio arbitrale si sarebbe dovuto svolgere secondo le forme dell'arbitrato amministrato ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e che, di conseguenza, i compensi dovuti sia agli arbitri che ai segretari collaboratori sarebbero dovuti essere determinati con applicazione delle tabelle allegate al D.M. del Ministro dei Lavori Pubblici n. 398 del 02.12.2000, con un tetto massimo di €100.000,00 previsto dall'art. 241 co.12 del predetto D. Lgs.; mentre erano stati erroneamente calcolati ritenendo trattarsi di un arbitrato libero, con riferimento alle tariffe professionali legali, che prevedono compensi fortemente superiori. In conseguenza, ha chiesto la condanna dei resistenti, nelle rispettive qualità -in via contrattuale, o alternativamente a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., o in subordine a titolo di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., o a qualunque altro titolo- alla restituzione della quota parte dei compensi percepiti in eccedenza rispetto ai limiti imposti dall'indicata normativa, ovvero rispetto all'importo comunque ritenuto di giustizia, maggiorato per gli interessi legali. Ha inoltre richiesto, per le medesime ragioni, che fosse accertato e dichiarato che i compensi liquidati dal collegio arbitrale in favore dei medesimi arbitri e dei segretari non potessero essere quantificati in applicazione delle tariffe professionali, sempre con conseguente loro condanna a restituire le somme indebitamente liquidate e percepite.

A fondamento delle proprie domande, la ricorrente ha operato riferimento alla sentenza della Corte di Appello di Roma n.5316 del 2015 che -nel decidere l'appello proposto avverso il lodo arbitrale- aveva dichiarato la nullità del lodo arbitrale, statuendo che il giudizio arbitrale si sarebbe dovuto svolgere nelle forme dell'arbitrato amministrato e non, come invece avvenuto, nelle forme dell'arbitrato libero.

Si sono costituiti i resistenti già arbitri [REDACTED]

quali eredi dello scomparso arbitro avv. [REDACTED] chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato, con accertamento del loro diritto di trattenere integralmente le somme versate dalla ricorrente a titolo di compensi al collegio arbitrale. In subordine, l'accertamento delle somme, eventualmente diverse, che le parti [REDACTED] e [REDACTED] avrebbero dovuto corrispondere e quelle eventualmente ricevute in eccedenza e da restituire.

Si è pure costituito in giudizio l'ex segretario signor [REDACTED] chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

E' rimasta contumace l'altra segretaria dott.ssa [REDACTED].

All'udienza di comparizione del 28 novembre 2018 la ricorrente ha dichiarato la rinuncia agli atti del giudizio nei confronti della dott.ssa [REDACTED] per intervenuta transazione, come da atto in data 7.5.2018 notificato alla resistente il 12.5.2018 e depositato telematicamente anteriormente all'udienza.

Nella medesima udienza la ricorrente, nel contestare la ritenuta sussistenza di un accordo negoziale che sarebbe stato raggiunto con riguardo ai compensi dovuti per l'arbitrato, ha insistito nel ritenere insussistente tale accordo e in via graduata ha svolto domanda subordinata perché l'accordo fosse dichiarato invalido per errore essenziale sulla natura e sull'oggetto del contratto ex art. 1429 n. 1 c.c., ovvero per errore di diritto ex art. 1429 n. 4 c.c.

Le parti resistenti hanno eccepito l'inammissibilità di queste domande perché nuove e fondate su circostanze non dedotte nel ricorso introduttivo, contestandone in ogni caso la fondatezza.

Dopo vari rinvii, all'udienza del 21 ottobre 2019 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come a verbale di udienza e in atti.

Passando all'esame del ricorso si rileva:

1. In via preliminare la ricorrente deduce la rinuncia agli atti del giudizio nei confronti della dott.ssa [REDACTED] per intervenuta transazione.

La rinuncia, in quanto posta in essere nei confronti di una parte non costituita in giudizio, non necessita di accettazione né occorre l'accettazione degli altri resistenti costituitisi in giudizio, afferendo la rinuncia al solo rapporto processuale intercorrente fra la Società e la nominata parte convenuta.

Va quindi accolta la richiesta di estinzione parziale del procedimento in relazione alle sole domande proposte dalla ricorrente [REDACTED] nei confronti della dott.ssa [REDACTED] con dichiarazione delle spese di lite fra le parti come non ripetibili.

2. Nel merito, la ricorrente [REDACTED] non contesta il diritto dei resistenti a percepire un compenso per l'attività svolta, ma ne censura l'ammontare deducendo che sia stato determinato con riferimento a una normativa non applicabile.

In particolare la [REDACTED] evidenzia che [REDACTED] ha impugnato il lodo arbitrale avanti alla Corte di Appello di Roma, deducendone la nullità. La Corte, con sentenza n.5316 del 25.9.2015, non impugnata e quindi divenuta definitiva, ha dichiarato la nullità del lodo.

Decisione fondata essenzialmente su un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, la Corte ha ritenuto esserci un "vizio di costituzione del Collegio Arbitrale", indicando che andava applicata la disposizione di cui all'art.241 comma 15 del D.Lgs. n.163/2006, per cui il terzo arbitro, visto il disaccordo dei due arbitri designati, doveva essere nominato

dalla Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici e non invece, come avvenuto nel caso di specie, dal Presidente del Tribunale.

In secondo luogo ha affermato il vizio di *potestas iudicandi* del Collegio, in accoglimento dell'eccezione sollevata a suo tempo da [REDACTED] sulla competenza a decidere del Collegio arbitrale.

In forza di questa pronuncia, la [REDACTED] ritiene che al Collegio sarebbe dovuto essere applicato l'art.241 commi 12 e 13 D.Lgs, 163/2006 in materia di compensi, con applicazione del compenso massimo previsto di €.100.000,00.

Prima di esaminare nel merito le ragioni della sentenza della Corte di Appello, occorre considerare quale valore possa avere, nel presente giudizio, la suddetta sentenza n.5316 del 25.9.2015.

Si premette, per quanto evidente, che il giudizio di appello, pur riguardando il medesimo lodo, si è svolto tra soggetti diversi rispetto alle parti oggi in causa. In particolare gli odierni resistenti rivestono la qualità di terzi rispetto alla ricordata sentenza di appello.

E' quindi evidente che la sentenza di appello non può avere forza di giudicato nel presente giudizio.

Certamente la sentenza può essere considerata per il suo valore probatorio, ma occorre che la rilevanza probatoria del documento sia valutata alla stregua di tutti gli altri elementi acquisiti nel presente giudizio. In proposito, questo Tribunale non può esimersi dal richiamare l'applicabilità nel caso concreto del principio fissato dalla Corte di Cassazione secondo cui *"la sentenza civile può, oltre a produrre gli effetti proprio del giudicato, anche avere la diversa efficacia di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che forma oggetto dell'accertamento giudiziale; tale efficacia indiretta di prova documentale rispetto ai terzi che non furono parti nel giudizio può essere invocata da chi vi abbia interesse, spettando al giudice di esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione agli altri elementi di giudizio presenti negli atti di causa"* (Cass. 29.7.2003 n. 11682).

In particolare la sentenza di appello esprime un accertamento di natura prettamente giuridica, la cui bontà non può essere adeguatamente valutata da questo Tribunale, non essendo quest'ultimo in grado di affermare né di escludere l'oggettiva completezza e correttezza delle decisioni assunte in ordine all'applicazione ed interpretazione delle norme di diritto inerenti l'arbitrato o in ordine all'interpretazione degli atti e documenti acquisiti nel diverso procedimento di impugnazione del lodo e delle domande ivi formulate dalle parti. Perplessità non esclusa, anzi confermata, dalla circostanza storica che la sentenza di appello non sia stata poi sottoposta al vaglio della Cassazione, non essendo stata impugnata, per cui non è intervenuto l'ulteriore valutazione di diritto del Giudice di Legittimità.

3. Deve inoltre rilevarsi come la medesima [REDACTED] nel corso del procedimento arbitrale da cui origina la vicenda oggi all'esame del Tribunale, aveva fortemente contrastato l'applicabilità della normativa che oggi invece invoca a sostegno delle proprie domande. In effetti, dalla stessa documentazione relativa al giudizio arbitrale, dalla ricorrente allegata al ricorso introduttivo del presente procedimento, emerge che fu proprio la [REDACTED] a dare impulso al giudizio arbitrale nella forma dell'arbitrato libero, piuttosto che in quella dell'arbitrato amministrato. Ugualmente fu poi la stessa [REDACTED]

ad insistere affinché il giudizio arbitrale procedesse nella forma ordinaria oggi censurata, arrivando finanche a rinunciare alla domanda di nomina del terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio ad opera della Camera Arbitrale; domanda da essa stessa all'epoca dei fatti depositata e poi rinunciata in favore del successivo ricorso al Presidente del Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 810 c.p.c.

Allo stesso modo la [redacted] ebbe a contrastare le eccezioni sollevate dalla controparte [redacted] in ordine al regolare svolgimento del giudizio arbitrale ed alla regolare costituzione del Collegio.

Infine, fu ancora la stessa [redacted] nel giudizio di impugnazione del lodo promosso da RFI dinanzi alla Corte di Appello, ad insistere nella tesi della inapplicabilità della disciplina normativa sull'arbitrato amministrato, che oggi invece invoca.

L'insieme di questi elementi costituisce, anzitutto, un precedente di fatto degno di rilievo, dato che le posizioni sostenute dalla Strabag prima del presente giudizio, in modo approfondito e motivato, sono esito di uno studio attento con riferimento a specifici atti normativi. Queste uniformi e coerenti opposizioni presentate da [redacted] alla tesi di [redacted] che si trattava di un arbitrato amministrato, e non ordinario, rappresentano le "massime di esperienza" da utilizzare per la valutazione dell'accertamento contenuto nella sentenza della Corte di Appello n. 5316/2015 e che porta Questo Tribunale ad escludere che la ricorrente possa valersi nel presente procedimento della medesima sentenza ai fini probatori.

4. Chiarito quanto sopra, occorre considerare le ragioni in forza delle quali la Corte di Appello ha annullato l'arbitrato per vizi nella formazione del Collegio, essendo stato costituito con le modalità previste per l'arbitrato ordinario, mentre ritiene la Corte che si dovessero applicare quelle dell'arbitrato amministrato.

Infatti la ricorrente [redacted] richiama espressamente queste ragioni facendole proprie, seppure in precedenza le aveva sempre contestate con decisione. In particolare rileva la natura di organismo pubblico di [redacted] per evidenziare non potersi parlare di arbitrato ordinario, invece che amministrato.

In proposito la sentenza di appello ritiene che "la natura di organismo pubblico della RFI è già stata autorevolmente riconosciuta". Inoltre, con riguardo alle modalità di nomina del terzo arbitro in caso di disaccordo tra i primi due, ritiene applicabile la previsione dell'art.241 comma 15 del D.Lgs. n.163/2006 che demanda la nomina alla Camera arbitrale, invece che la previsione del codice di procedura civile che la rimette al Presidente del Tribunale.

Sulla questione della natura pubblica di [redacted] si ricorda quanto già indicato dal Presidente del Tribunale di Roma con decreto del 18.4.2011, che, affrontando il problema in via generale, ha precisato che in simili fattispecie "non trova applicazione l'art. 241 D. Lgs. 163/2006 il quale prevede che in caso di disaccordo fra le parti, alla nomina del terzo arbitro provvede, su istanza della parte più diligente, la Camera arbitrale; infatti la R.F.I. S.p.A. non è un organismo di diritto pubblico, non risultando inclusa nell'elenco di tali organismi che figura nell'allegato III richiamato dal comma 27 dell'art. 3 del citato D. Lgs. Né assume rilievo la considerazione che la R.F.I. è "sicuramente" un Ente "aggiudicatore" in quanto la natura di Ente "aggiudicatore" potrebbe rivestire rilevanza eventualmente ad altri fini e sotto altri profili".

In applicazione di questa interpretazione, deve ritenersi corretto che il Collegio arbitrale abbia fatto riferimento alla ordinaria normativa codicistica per ogni aspetto inerente anche alla costituzione e al funzionamento del Collegio arbitrale; normativa di

conseguenza applicata anche per la determinazione dei compensi del Collegio e degli ausiliari, non ravvisandosi ragione per applicare in proposito una normativa diversa.

Posizione peraltro cui la stessa Spa [redacted] aveva prestato adesione, sia nella fase di costituzione del Collegio arbitrale, sia nel corso dell'intero arbitrato, manifestando inequivoca conferma della correttezza dell'interpretazione normativa adottata dal Collegio arbitrale, peraltro conforme alla ricordata statuizione del Presidente del Tribunale di Roma.

Si deve quindi confermare la natura ordinaria dell'arbitrato celebrato fra la ricorrente e [redacted] con applicazione della relativa disciplina.

A parte quanto sopra, si ritiene, pur nel massimo rispetto per le autorevoli e argomentate ragioni svolte dalla ricorrente [redacted] che testualmente cita passi della sentenza di appello relativa al lodo arbitrale, che la natura della [redacted] quale eventuale "organismo di diritto pubblico" debba essere determinata secondo la normativa del CCP, il quale all'art.3 comma 26, dopo avere indicato i requisiti necessari per qualificare l'ente come di diritto pubblico, rinvia anche agli elenchi "non tassativi" previsti dal comma 27. Pacificamente [redacted] non è compresa negli elenchi, seppure si tratti di ente di indubbio rilievo.

La [redacted] non indica, nel presente giudizio, gli elementi certi e risolutivi in forza dei quali ritenga la natura di [redacted] quale organismo di diritto pubblico, dopo averla fermamente contrastata in precedenza. Il semplice richiamo alla sentenza della Corte di Appello non può ritenersi elemento probatorio idoneo a esentare l'odierna ricorrente da qualsiasi ulteriore onere di allegazione, anche a fronte delle precedenti avverse tesi motivatamente sostenute dalla medesima parte.

In altre parole non appare risolutivo, da un punto di vista probatorio, il semplice richiamo alla certamente autorevole determinazione della Corte di Appello, non potendo l'attrice far consistere la prova a sostegno della propria tesi unicamente sulla forza di questo precedente, peraltro dopo avere contestato in modo argomentato e approfondito questa stessa posizione. Era onere della [redacted] allegare nel presente giudizio gli elementi a sostegno dell'affermata natura di organismo di diritto pubblico, fino a ieri avversata e oggi propugnata. Prova non prodotta, mentre sussistono i rilevati indizi contrari.

Non può quindi accogliersi questa odierna tesi della [redacted] non adeguatamente provata in atti.

5. La [redacted] richiama e fa propria la motivazione della ricordata sentenza di appello anche nella parte in cui ritiene esserci un "vizio di costituzione del Collegio Arbitrale", in quanto avrebbe dovuta essere applicata la disposizione di cui all'art.241 comma 15 del D.Lgs. n.163/2006 e il terzo arbitro, visto il disaccordo dei due arbitri designati, doveva essere nominato dalla Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici e non invece, come avvenuto, dal Presidente del Tribunale.

L'odierna ricorrente riporta espressamente e fa propria l'argomentazione della sentenza di appello ove rileva che "*è parimenti legittimo sostenere che, una volta sostituito (in parte qua) il DPR n.554/1999 con una nuova disciplina, sarebbe stata quest'ultima e non quella di cui al codice di procedura civile ad indicare la strada che le parti avrebbero dovuto seguire per la nomina di tale arbitro*". In particolare ritiene che, sulla base della disciplina transitoria dell'art.253 comma 34, che al contratto in questione sia applicabile l'art.241 del D.Lgs.n.163/2006..

In proposito occorre premettere che l'art. 253 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 (c.d. Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; normativa indicata dalla ricorrente come applicabile nel caso) limita l'applicazione dell'intera disciplina alle procedure ed ai contratti che traggono origine da bandi pubblicati successivamente all'entrata in vigore della legge medesima, con conseguente sua inapplicabilità alle procedure già in corso. L'art.253 commi 1 e 34 espressamente indica che la nuova normativa sia applicabile solo ai "nuovi contratti".

Gli odierni resistenti oppongono che l'art.235 comma 1 espressamente prevede che "le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore". Norma che, escludendo in toto l'applicabilità della normativa per tutti gli arbitrati inerenti a contratti banditi prima del nuovo CCP, deve ritenersi prevalere sulle singole previsioni del medesimo D.Lgs.-n.163 che prevede singole applicazioni di alcune norme.

Nel caso in esame, sia la pubblicazione del bando di gara, sia l'espletamento della conseguente procedura sono avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore del D. Lgs. 163/2006, che quindi non può ritenersi applicabile, neanche per le disposizioni di cui all'art. 241 e per la parte relativa alla determinazione dei compensi per il Collegio arbitrale.

Come premesso, questa tesi è avversata dalla tesi interpretativa che ritiene, invece, le previsioni dell'art.241 applicabili anche ai contratti precedenti alla entrata in vigore del D.Lgs. n.163, argomentando per una maggiore razionalità e uniformità della materia.

Nel rispetto per questa interpretazione, autorevolmente sostenuta, si deve tuttavia insistere che la previsione procedurale è chiara. L'eventuale discordanza della previsione con quanto il legislatore abbia affermato in epoca precedente, come pure in epoca successiva al D.Lgs. n.163, non costituisce ragione di per sé sufficiente a modificare la previsione normativa, anche considerato non essere eccezionale che il nostro legislatore disciplini una materia con norme tra loro fortemente difformi, a distanza di breve tempo. Tra l'altro le modalità di nomina del Presidente del Collegio (ad opera della Camera arbitrale, oppure del Presidente del Tribunale) sono entrambe parimenti autorevoli e garanti di una scelta ottimale.

Si rigetta la tesi della [REDACTED]

6. La ricorrente [REDACTED] insiste peraltro per l'eccessività dei compensi liquidati al Collegio arbitrale e ai segretari e la necessità di una rideterminazione anche in forza delle previsioni degli artt.2033 o 2041 cod.civ. Si tratta quindi di affrontare la questione relativa alla ripetibilità da parte della ricorrente delle somme pagate ai resistenti in adesione alle ordinanze di liquidazione dei compensi di volta in volta pronunciate dal Collegio.

La ricorrente chiede al Tribunale di valutare se i compensi furono o meno liquidati in misura eccessiva e tale da imporne la rideterminazione.

Trattasi tuttavia di accertamento che in questa sede il Tribunale non può svolgere in considerazione del fatto, peraltro ammesso dalla stessa ricorrente e pacifico tra le parti, che la [REDACTED] ha sempre aderito alle proposte di liquidazione del compenso di volta in volta formulate dagli arbitri, e ciò attraverso comportamenti univocamente diretti alla accettazione di tali proposte mediante condotte esecutive di pagamento.

Il Tribunale ritiene che l'incontro tra proposta e pagamento integri la conclusione di un accordo *inter partes* in ordine alla quantificazione del compenso, essendosi verificata

la conclusione al riguardo di un contratto per fatti concludenti. Né possono assumere rilevanza le contestazioni all'epoca dei fatti sollevate da ■■■ laddove a giudizio di questo Tribunale la giurisprudenza citata dalla ricorrente afferisce a circostanze diverse dal caso di specie, nella misura in cui l'accettazione della proposta di liquidazione da parte degli arbitri ad opera di entrambe le parti rileva solo nell'ipotesi in cui all'accettazione non faccia seguito il pagamento promesso (*rectius* accettato) con possibilità per gli arbitri di agire giudizialmente per il recupero delle somme indicate nell'ordinanza di liquidazione, o ancora nella diversa ipotesi in cui una delle parti voglia agire in via di regresso nei confronti dell'altra parte per ripetere quanto pagato al collegio anche per suo conto.

Così interpretata la normativa in materia, questo Tribunale ritiene che l'accettazione (anche per fatti concludenti attraverso il pagamento) anche di una sola delle parti sia condizione sufficiente a determinare un vincolo negoziale bilaterale fra la parte che quel pagamento ha effettuato e il collegio, improduttivo di effetti solo nei confronti dell'altra parte che quella proposta non abbia accettato.

Le considerazioni sopra esposte in merito ai significativi e meditati comportamenti tenuti dalla ricorrente nel corso dell'intero giudizio arbitrale portano ad escludere che, nel caso di specie, la Società sia incorsa negli invocati errori essenziali o di diritto, su cui la ricorrente ha fondato la domanda subordinata all'udienza del 28.11.2018, e ciò anche a voler prescindere da ogni valutazione in ordine alla tempestività della domanda medesima. Oltretutto i vizi in discorso avrebbero eventualmente inciso sul processo formativo della volontà della ricorrente, che questo Tribunale non è assolutamente in grado di ricostruire alla stregua del tenore letterale della documentazione depositata in atti. In ogni caso, l'errore lamentato dalla ricorrente in ordine alla disciplina normativa applicabile all'arbitrato non sussiste per tutte le ragioni già esposte in precedenza. Infatti, poiché l'arbitrato era fuori dalla portata applicativa dell'art. 241 del D. Lgs. 163/2006, nessun errore di fatto o di diritto è ravvisabile nell'accordo intervenuto tra la ricorrente e gli arbitri relativamente alla determinazione dei compensi ad essi spettanti.

Pertanto, la sussistenza dell'accordo che si ritiene essere stato raggiunto fra le parti impedisce a norma dell'art. 2233 c.c. di accogliere la domanda di ripetizione delle somme pagata dalla ricorrente ed anche di procedere alla richiesta di rideterminazione dei compensi. Infatti l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai criteri di liquidazione del compenso spettante al professionista, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta tra le parti, in difetto alla tariffa o agli usi, e in ulteriore subordine rimettendone la determinazione al Giudice (Cass. 5. 1.2011 n. 236). Pertanto, l'autonomia negoziale delle parti nella determinazione del compenso non incontra alcun limite e, anche dopo l'abrogazione delle tariffe, deve escludersi la possibilità per il Giudice di procedere ad una liquidazione del compenso stesso in misura diversa da quella pattuita.

Non possono essere quindi accolte le domande proposte dalla ricorrente in via alternativa o subordinata. Tanto la domanda di ripetizione dell'indebito quanto la domanda di arricchimento senza causa sono rimaste sfornite di qualunque adeguata allegazione e prova. Si rileva ancora, solo per completezza, che, a fronte dell'incarico professionale conferito dalle parti agli arbitri ed a fronte dell'accordo intervenuto tra Strabag e i ricorrenti relativamente ai compensi loro spettanti, non potrebbe comunque configurarsi alcuna ipotesi di arricchimento ingiustificato.

Si rigettano le domande tutte di parte ricorrente.

In ragione della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento, in favore delle parti costituite, delle spese di lite nella misura meglio determinata in dispositivo, avendo riguardo al D.M. 55/2014 ed allo scaglione di riferimento per il valore della controversia.

P Q M

Il Giudice Unico nel procedimento n.72168/2017 così dispone:

- 1) Dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto tra la ricorrente e la resistente signora [REDACTED], dichiara le relative spese processuali non ripetibili;
- 2) rigetta le altre domande tutte formulate dalla ricorrente [REDACTED] Spa nei confronti degli altri resistenti;
- 3) condanna la [REDACTED] Spa a pagare le spese di causa in favore dei resistenti [REDACTED] liquidando a favore di ciascuno €100,00 per spese vive e €10.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020

Il Giudice
Dr. Tommaso Marvasi

Depositato in Cancelleria

Roma, 13/3/2020



IL CANCELLIERE CI
Rita Caci